

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 15 (1943)
Heft: 5

Rubrik: Rubrica di diritto e procedura penale militare

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rubrica di diritto e procedura penale militare

Giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione.

Per chi ha da far uso della legislazione penale militare è gran peccato che le sentenze del Tribunale militare di Cassazione non offrano una facile possibilità di consultazione ed, anzi, non ne offrano affatto finchè non vengono raccolte in volume. ⁽¹⁾.

Non sarà quindi senza interesse anticipare, sulla futura raccolta, qualche breve accenno ad alcune sentenze non ancora pubblicate. Nelle note che seguono, le osservazioni tra le parentesi sono i nostri pochi commenti.

Falsità in documenti di servizio (art. 78 CPM. e falsità in documenti (art. 172). (Nel testo tedesco ed in quello francese la distinzione fra questi due reati è più netta: Fälschung dienstlicher Aktenstücke - Urkundenfälschung; faux dans les doc. de service - faux dans les titres. Noi diremmo: falsità in atti di servizio - e falso documentale).

Atti che hanno importanza per il servizio non sono solo quelli rilasciati da un Cdo., istanza od ufficio militare, ma possono esserlo anche quelli allestiti da privati: così i conti per forniture alla truppa.

(Questo criterio sembra molto esteso: una fattura riguarda la contabilità, ma è forse eccessivo dire che ha importanza „per il servizio“. D'altra parte la falsità di cui si parla è compresa fra le „violazioni dei doveri di servizio“ ⁽²⁾ ed occorre quindi un certo sforzo per ravvisare,

⁽¹⁾ Fin qui ne vennero pubblicati tre: il primo, che contiene sentenze anteriori al 1926, vale ancora per quelle che concernono questioni di procedura, mentre per il rimanente ha perso interesse pratico dopo l'entrata in vigore (1928) del nuovo Codice; il secondo volume contiene sentenze scelte nel decennio dal 1926 al 1935 ed il terzo, opportunamente pubblicato durante l'attuale serv. attivo, va fino al marzo 1941.

⁽²⁾ Il CPM. usa il titolo: „Della violazione dei doveri di servizio“; è però evidente che occorre voltare al plurale anche il primo termine.

anche in confronto di civili, una violazione „dei doveri di servizio”, anzichè solo una truffa secondo l'art. 136 o event. una complicità, nell'azione di chi allestisce o fa allestire una fattura inesatta).

Nel caso del militare che fa allestire una fattura per forniture non ricevute, ingannando il contabile che provvede al pagamento della stessa, si riscontra concorso formale dei reati di falsità in atti di serv. e di falso documentale; inoltre concorso reale degli stessi e del reato di truffa, il quale sta a sè in quanto suppone un profitto patrimoniale che non è elemento dei reati di falso, già perfetti senza questo profitto.

Sent. 22.1.43. nel procedimento Wenger.

Spionaggio militare a pregiudizio della Svizzera (art. 274 CPS.),

Violazione di segreti militari (art. 86 CPM.): atti preparatori e atti di esecuzione; informazioni inesatte.

Spionaggio a pregiudizio di uno Stato estero (art. 93 CPM. e 301 CPS.).

È informazione militare nel senso dell'art. 274 CPS (1) qualsiasi comunicazione su cose o questioni militari che possono presentare interesse per lo Stato estero, anche se trattasi di cose comunemente note (in concreto: indicazioni sulle possibilità di intralciare una mob.).

— La questione a sapere se vi sono atti di esecuzione, o tentativo, o semplici atti preparatori non punibili, non può essere risolta in modo generale, ma solo in riguardo ad ogni caso concreto, sulla scorta delle risultanze dei fatti: a questo proposito nell'apprezzamento degli atti concernenti violazioni di segreti militari, il termine di „scrutare” usato dall'art. 86 deve, in considerazione dell'estrema importanza del bene oggetto della tutela penale (la difesa della Confederazione), essere inteso in senso largo. Perciò l'intavolare relazioni nell'intento di giungere ad ottenere dei piani, schizzi od altro, costituisce già esecuzione del reato anzidetto e non solo atti puramente preparatori.

La circostanza che i dati raccolti risultano inesatti non esclude senz'altro la perfezione del reato (2).

— Il reato di spionaggio secondo l'art. 301 CPS. (lo stesso vale per l'art. 93 CPM.) suppone delle informazioni atte a pregiudicare uno Stato estero: questa possibilità deve risultare concreta, non solo ipotetica.

Sent. 29.12.42 nel procedimento Fr.

(1) Durante l'attuale servizio attivo il giudizio sui reati contemplati dagli art. 274, 301, 329 e 330 Cod. pen. sviz. (informazioni a pregiudizio della Svizzera; inf. per uno Stato estero a pregiudizio di altro St. est.; violaz. di segreti mil.; commercio od abuso di materiali requisiti dall'Es.) è attribuito ai Tribunali mil. (Decreto Cons. fed. 4.8.42 concernente disposizioni per garantire la difesa naz. e la sicurezza della Confed.).

(2) Non sembra, invece, colpevole a sensi dell'art. 86 chi volutamente inganna, esponendo cose semplicemente inventate (cfr. A. Weber „Der militärische Landesverrat im schweiz. Recht”, pag. 95).

Violazione di segreti mil. (art. 86 CPM.): questo reato non presuppone un incarico da parte di agenti d'uno Stato estero o di terzi e neppure una continuità di azione.

Sent. 29.12.42 nel procedimento Ph.

Violazione di segreti militari (art. 106 CPM) attualmente sostituito dall'art. 4 Ordinanza Cons. fed. 28.5.40. che completa il CPM.).

(La marginale dell'art. 106 è identica a quella dell'art. 86: „violazione di segreti militari“. La violazione contemplata dall'art. 86 è una delle diverse forme di tradimento e consiste nel rivelare o nello spiare (la legge usa i termini: scrutare - ausspähen - espionner) nell'intento di rivelarli ad uno Stato estero od a chiunque ne sia estraneo, fatti, ordini, metodi o cose tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale; la violazione intesa dall'art 106, è una forma di attentato contro la sicurezza militare e consiste nel solo fatto di impossessarsi, copiare o comunque riprodurre oggetti tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, indipendentemente dall'intento di rivelarli a terzi: si tratta piuttosto, qui, di una messa in pericolo della segretezza e in questo senso dovrebbe forse essere cercato il titolo del reato, certamente non facile da differenziare dal primo).

Le costruzioni militari sono „oggetti“, nel senso delle disposizioni anzidette, che devono essere tenuti segreti.

Ne è lo stesso delle loro fotografie, disegni o piani tanto se eseguiti da uffici militari per scopi militari, quanto se arbitrariamente eseguiti da terzi.

Contravviene a dette disposizioni non solo chi viene in possesso di tali disposizioni per sua iniziativa, ma anche chi, senza che ne ve sia un motivo di servizio, le riceve indipendentemente dalla sua volontà e le trattiene (in concreto: dono di fotografie arbitrariamente eseguite); il termine „impossessarsi“ deve qui essere inteso in senso molto più largo di quanto vale, per es., per il reato di furto dove esso suppone un'azione positiva da parte dell'autore del reato.

Sent. 6.6.42. nel procedimento Güdel.

Chiusura parziale della frontiera: il Decreto 13.12.40 del Consiglio federale ha introdotto delle restrizioni per il passaggio della frontiera. Il testo primitivo non contemplava espressamente delle sanzioni, ma stabiliva che le contravvenzioni erano da punire conformemente agli art. 107 o 108 CPM. (disobbedienza ad ordini generali o ad ordini speciali).

Ne conseguiva la competenza della giurisdizione militare.

Con decreto 25.9.42 il Consiglio federale ha modificato l'art. 3 fissando, nel nuovo testo, anche le sanzioni penali e disciplinari applicabili. L'art. 107 non entra quindi più in linea di conto e un ricorrente ha, per questa considerazione, contestata la competenza della giurisdizione militare. Il Tribunale militare di Cassazione (colmando con un ragiona-

mento fin troppo sottile ed abile la lacuna prodotta con la modificazione 25.9.42 che ha fissato delle sanzioni senza stabilire a chi spettasse applicarle) ha affermato che la competenza rimane alla giurisdizione militare perchè il nuovo testo dell'art. 3 prevede nei casi di poca entità una punizione disciplinare, di modo che, essendo a questo riguardo applicabile il Codice penale militare (art. 180 e seguenti), ne viene pure la competenza dei Tribunali militari in applicazione dell'art. 218 CPM.

(Una nuova riforma del Decreto, che stabilisce espressamente questa attribuzione, risolverebbe la questione più nettamente e sarebbe molto opportuna per evitare possibili divergenze).

Sent. 20.2.43 nel procedimento Thomasius.

Civili; sottoposiz. alla giurisdizione militare: l'Ordinanza 28.5.40 del Consiglio federale estende l'applicabilità della legislazione penale militare un notevole numero di reati (abuso di materiali, falsità in atti; omicidio; lesioni intenzionali; rissa; reati contro la proprietà; reati contro la libertà delle persone; reati di pericolo generale) quando sono compiuti „contro persone o autorità appartenenti all'armata „o" su cose che servono all'armata" ⁽¹⁾.

Per l'applicazione di queste disposizioni non è necessario che il civile, autore del reato, abbia avuto conoscenza che la persona lesa appartiene all'Esercito o che l'oggetto serviva allo stesso.

Sent. 8.9.43 nel procedimento Niederberger e Odermatt.

ten. col. Camponovo.

⁽¹⁾ Abbiamo già avuto occasione di dire che questi termini non sono molto soddisfacenti.